



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 10/09/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 6/09/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 19/09/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.878,08, di cui € 1.464,96 a titolo di commissioni d'intermediazione ed € 408,75 a titolo di spese di istruttoria non maturate, nonché € 4,37 per interessi e rivalutazione monetaria calcolati all'estinzione del finanziamento;
- in via subordinata, “[q]ualora le somme come sopra determinate non venissero restituite dovranno essere riconsiderate nella determinazione del TAEG, rapportandole all'effettiva durata del finanziamento (Legge 108/1996). In caso di mancata restituzione delle suddette spese, le condizioni contrattuali pattuite generano un costo a carico del cliente (TAEG), nell'ipotesi di estinzione anticipata, superiore al TSU fissato dalla Legge”. Chiede pertanto ex art. 1815 c.c. “il rimborso degli interessi pagati fino alla data di estinzione del finanziamento, che ammontano ad € 1.021,36”;
- le spese del ricorso, quantificate in € 200,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:



- con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 *sexies* del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi “*dovuti per la vita residua del contratto*” – ha creato nei finanziatori un “*legittimo affidamento*” circa la correttezza del loro operato. Esclude l'efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento. In ogni caso, ritiene che un'interpretazione dell'art. 125 *sexies*, comma 1 TUB, conforme alla sentenza *Lexitor*, dovrebbe essere rifiutata per il passato (con conseguente irrilevanza della stessa sentenza *Lexitor* nel presente procedimento), “*onde non incorrere in plurime violazioni dell'ordinamento dell'Unione Europea e delle disposizioni dei relativi Trattati*”; nel caso *de quo*, quindi, non è dovuto alcun rimborso per le “Commissioni di intermediazione” di cui alla lett. D) del contratto, trattandosi di somme fatturate dalla rete esterna al finanziatore e, quindi, di costi imposti da terzi. Evidenzia, inoltre, un contrasto tra le determinazioni assunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 e le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con la Comunicazione al sistema del 4 dicembre 2019, riferite unicamente a finanziamenti in corso alla data della cennata Comunicazione o, al più, alla data della pubblicazione della pronuncia della CGUE e, dunque, non al finanziamento oggetto del presente ricorso, estinto a fronte del conteggio estintivo emesso il 19 settembre 2019 e con estinzione intervenuta il successivo 30 settembre 2019;
- la trasparenza del contratto, nel quale risultano distintamente indicate tutte le varie voci di costo (cfr. punto 3 “*costi del credito*” del modulo SECCI) e adeguatamente descritte le corrispondenti attività che ciascuna di tali voci di costo è volta a remunerare (cfr l'art. 8 delle condizioni generali del contratto di finanziamento);
- la natura *up front* delle commissioni di intermediazione, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito, già “*integralmente e definitivamente sostenuti*” (produce la fattura dell'agente per compensi provvigionali, il relativo dettaglio, nonché la contabile del bonifico). Aggiunge inoltre che si tratta di un costo “*non determinato dalla banca ma [...] addebitato da un soggetto terzo*” e che, pertanto, “*sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione*”;
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, costi che per definizione sono riferiti ad attività (l'istruttoria e la notifica) che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel corso della sua durata e quindi sono “*palesamente ed integralmente up front*”, e degli oneri fiscali, somme dovute all'erario in sede di stipula ai sensi della normativa tributaria e perciò non rimborsabili;
- quanto alla contestazione sull'usura, il carattere “*esplorativo*” e “*consulenziale*” delle deduzioni del ricorrente, che non ha esplicitato le formule utilizzate per il calcolo e che, tra l'altro, ha indicato un tasso soglia riferito a una diversa categoria di operazioni (allega il “Comunicato stampa” della Banca d'Italia relativo al terzo trimestre del 2018). L'intermediario chiarisce che, come esplicitato nei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia e ribadito dal consolidato orientamento dell'Arbitro, “*(p)er questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita*”; in ogni caso si tratterebbe di un'ipotesi di usura sopravvenuta;
- la non rimborsabilità delle spese legali, attesa la serialità e la non complessità della materia oggetto di ricorso; tra l'altro, parte ricorrente non ha fornito evidenza di aver sostenuto tali costi.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...]”*, per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Venendo al merito del ricorso, si rileva la natura *up front* dispende di istruttoria B e commissioni di intermediazione D (riferite all'attività di un agente in attività finanziaria),



trattandosi di remunerazione per attività circoscritte alla fase antecedente al perfezionamento del rapporto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	11
rate residue	109

  

TAN ▶	5,60%
-------	-------

  

% restituzioni	
- in proporzione lineare	90,83%
- in proporzione alla quota interessi	83,87%

  

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
spese di istruttoria B)	(up front)	€ 450,00	€ 408,75	€ 377,43			€ 377,43
comm. di interm. D)	(up front)	€ 1.612,80	€ 1.464,96	€ 1.352,73			€ 1.352,73
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
rimborso da c.e.							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						<b>€ 1.730,16</b>	
interessi legali						si ▼	

Quanto alla domanda posta in via subordinata, peraltro espressa in modo poco chiaro e in mancanza di qualsivoglia ipotesi di conteggio, se ne rileva l'infondatezza. Infatti, l'accertamento dell'usurarietà dei tassi deve essere effettuato al momento del perfezionamento del contratto, essendo esclusa l'ipotesi di usura sopravvenuta (v. Collegio di Coordinamento, dec. n. 7440/2018, nonché sentenza S.U. n. 24675/2017). Pertanto, non può darsi rilievo a "vicende successive come l'estinzione anticipata, che costituisce un evento meramente eventuale e comunque successivo rispetto al momento in cui viene determinato il TEG, non idoneo, dunque, ad incidere sulla valutazione di usurarietà dei tassi convenuti (cfr. Collegio di Bari, n. 5226/2018; Collegio di Torino, n. 12165/2018)" (cfr. decisione n. 11911/20 di questo Collegio).

La censura in esame non risulta dunque fondata e la relativa domanda non può così trovare accoglimento.

La ricorrente calcola poi l'importo che ritiene dovuto dall'intermediario a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria.

Con riferimento a quest'ultima, si richiama tuttavia il consolidato orientamento del Collegio di Bari (ex multis Collegio di Bari, decisione n. 1261/18), secondo cui "[n]on meritevole di accoglimento è ... la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Coll. Roma, Dec. n. 7307 del 31.8.2016, nonché le precedenti decisioni conformi, n. 4144/2012, n. 6218/2015, n. 5562/2015)".

Non è infine accoglibile la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.730,16, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS